

D. A. n. 8/S5 ElettoraleFUNZIONARIO DIRETTIVO
(Giovanni Dine)

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, come modificato dal D.P. 15 aprile 1970, n. 1 ed in particolare l'art.8 che individua nell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Ordinamento amministrativo degli Enti locali della Regione Siciliana" (O.R.EE.LL.);

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

VISTA la legge regionale 10 maggio 2002, n. 3 ed in particolare l'art.1 che regola la durata delle operazioni di voto per l'elezione del Sindaco;

VISTA la sentenza elettorale n. 1097/2014, emessa il 9 aprile 2014, con cui il TAR Sicilia - Sez. di Catania, dichiarando l'illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 9 e 10 giugno 2013 nelle sezioni nn. 2 e 16 del Comune di Rosolini, ha disposto l'annullamento delle medesime operazioni elettorali, dei verbali dell'Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Rosolini di ammissione al ballottaggio per l'elezione a Sindaco dei candidati Sig. Calvo Corrado e Sig. Incatasciato Giuseppe, di proclamazione a Sindaco del candidato Sig. Calvo Corrado e di proclamazione degli eletti a consiglieri comunali del Comune di Rosolini;

CONSIDERATO che la precitata sentenza n.1097/2014, ha precisato che "per effetto di tale annullamento in dette sezioni dovranno essere ripetute le operazioni elettorali nei termini e con le modalità di cui all'art. 56 del D.P.Reg. 20.08.1960, nr. 3, con l'avvertenza che le nuove operazioni elettorali dovranno riguardare solo l'espressione del voto per i candidati sindaci già ammessi alla elezione annullata e non anche quella per i candidati consiglieri comunali e che - nell'ipotesi che dovessero risultare nuovamente ammessi al ballottaggio i due candidati sindaco Calvo ed Incatasciato - non dovrà farsi luogo a votazione di ballottaggio, ma potrà procedersi a

